



# COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO  
CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929- 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406  
E-mail: comune.santantonino@tin.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

ORDINANZA N. 1223/2013

## ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DIVIETO A FAR ESPLODERE FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, "BOTTI", DI QUALSIASI TIPO NELLE STRADE, PIAZZE ED AREE PUBBLICHE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

### IL SINDACO

Premesso che:

è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare il nuovo anno con petardi, "botti" e artifici pirotecnici di vario genere che provocano spesso infortuni, anche di grave entità, alle persone oltre a spaventare gli animali domestici;

esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi potenzialmente pericolosi sia per chi li maneggia sia per chi ne venisse fortuitamente colpito;

il pericolo, sia pure in misura minore, sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o siano utilizzati da bambini;

l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte della cittadinanza, - soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo anche in presenza di bambini - e che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;

atteso che l'Amministrazione comunale intende promuovere un'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini, dei bambini, e degli animali domestici;

considerato che l'Amministrazione comunale ritenendo insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la propria e altrui sicurezza;

precisato che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell'art. 13 della legge n. 241/1990.

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

### ORDINA

È tassativamente vietato a chiunque far esplodere fuochi d'artificio, petardi, "botti", di qualsiasi tipo nelle strade, piazze ed aree pubbliche del territorio comunale TUTTO L'ANNO e in particolare dal 21/12 e fino al 6/1/2014;

i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 ai sensi dell'art. 8 comma s) del Regolamento di Polizia Urbana.

### RACCOMANDA

Di non raccogliere artifici inesplosi eventualmente rinvenuti;

di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente loro vietati, richiedano perizia nel loro impiego e/o comportino un minimo livello di pericolo.

### RICHIAMA

I cittadini sulla oggettiva pericolosità di questi prodotti.

### DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici.

### INCARICA

La polizia municipale e tutti gli organi di polizia di curare l'esecuzione della presente ordinanza

### INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Sant'Antonino di Susa, 20/12/2013



IL SINDACO  
Antonio FERRENTINO